

News - 12/01/2023

Novità sulla riscossione nella Legge di Bilancio 2023

Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo Stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto importanti novità in materia di riscossione. In particolare, la Legge ha disposto l'**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione **dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** da **enti diversi dalle amministrazioni statali**, dalle **agenzie fiscali** e dagli **enti pubblici previdenziali**, di importo residuo **fino a mille euro**. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**. Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di **capitale** e le spese per le **procedure esecutive** e i **diritti di notifica**.

La Legge prevede, inoltre, che gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali**, dalle **agenzie fiscali** e dagli **enti pubblici previdenziali**, possano stabilire di **non applicare lo Stralcio** e quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il **31 gennaio 2023**.

La Legge prevede, altresì, una **nuova definizione agevolata** dei carichi affidati all'Agenzia della riscossione tra il **1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**.

La norma prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, e le somme maturate a titolo di aggio**, versando le somme dovute a titolo di **capitale** e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le **procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento**.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il **30 aprile 2023**, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione **esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità che verranno rese note sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

Per approfondimenti è possibile consultare [la pagina dell'Agenzia delle Entrate Riscossione](#).